

(N. 792-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 dicembre 1954
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 dicembre 1954 (V. Stampato N. 1303)*

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**
(DE PIETRO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 DICEMBRE 1954

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, concernente la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni comuni della provincia di Salerno.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, contenente norme per la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni comuni della provincia di Salerno.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, contenente norme per la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni comuni della provincia di Salerno, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « È inoltre in facoltà del giudice competente di concedere, in deroga a tutte le disposizioni di legge generali, più proroghe di tutti gli sfratti sino al massimo di

tre anni dalla pubblicazione della presente legge, nei casi in cui, per effetto dell'alluvione, le penurie della disponibilità degli alloggi si è aggravata e quante volte il caso abbia attinenza con le conseguenze della speciale situazione venutasi a creare a causa della alluvione medesima, tranne i casi di sfratti per morosità e tranne per coloro che possono essere sistemati a cura dell'autorità comunale in altri alloggi ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI

ALLEGATO.

Decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 9 novembre 1954.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare norme per la sospensione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni della provincia di Salerno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

DECRETA :

Art. 1.

Nei comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Maiori, Minori, Vietri sul Mare e Tramonti è sospesa, per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti che dispongono lo sfratto da immobili urbani.

Nei medesimi Comuni il corso dei termini di prescrizione e quello dei termini, tanto legali quanto convenzionali, che importano decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, scadenti dal 26 ottobre 1954 al 26 gennaio 1955, sono sospesi fino a tutto il giorno 26 gennaio 1955.

È parimenti sospeso fino a tutto il giorno 26 gennaio 1955 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 26 ottobre 1954, scadenti fra il 26 ottobre 1954 e il 26 gennaio 1955 e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 7 novembre 1954.

EINAUDI

SCELBA - DE PIETRO.

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO.